

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: GUERRIERI PALEOTTI)

Roma, 19 ottobre 2016

Osservazioni sull'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti (COM(2016) 597)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,
considerato che:

- il 1° giugno 2016, la Commissione europea ha pubblicato una relazione con un primo bilancio del cosiddetto "Piano Juncker" (COM (2016) 359), nella quale ha illustrato quanto realizzato e ha indicato i passaggi futuri, tra cui la proroga del Fondo per gli investimenti strategici (FEIS), istituito per un periodo iniziale di tre anni, l'incremento dello sportello relativo alle PMI nel quadro vigente e il potenziamento del Polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI);

- dati i buoni risultati conseguiti tramite il FEIS, con la proposta in esame viene ampliata la durata del FEIS, che sarà operativo sino al 2020, e ne viene potenziata la capacità finanziaria, in modo tale da generare almeno 500 miliardi di investimenti sino al 2020;

ricordato che:

- il FEIS opera grazie a 16 miliardi di garanzie dell'Unione europea e a 5 miliardi di euro versati dalla BEI, per un totale di 21 miliardi di euro, che a loro volta si direzionano per 16 miliardi di euro quale protezione creditizia della Banca europea per gli investimenti (BEI) per progetti infrastrutturali e innovativi, e per 5 miliardi di euro quale protezione creditizia del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) per le piccole e medie imprese, al fine di mobilitare 315 miliardi di euro in nuovi investimenti tra il 2015 e il 2017;

- questa Commissione aveva proceduto ad un compiuto esame delle proposte che hanno poi condotto all'adozione del regolamento (UE) 2015/1017, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei;

rilevato, quindi, che con la proposta in esame:

- si proroga il FEIS sino al 31 dicembre 2020, data di scadenza del quadro finanziario pluriennale 2014-2020;

- si aumenta la garanzia prestata dall'Unione al FEIS, che passa da 16 a 26 miliardi di euro. Di questi 26 miliardi, un massimo di 16 sarà disponibile per le attivazioni della garanzia anteriormente al 6 luglio 2018.

La dotazione del fondo di garanzia dell'Unione sarà inoltre diminuita al 35 per cento degli obblighi totali di garanzia dell'Unione entro il 2020 (9,1 miliardi rispetto ai 26). L'attuale articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/1017, prevede che il fondo di

garanzia dell'Unione copra il 50 per cento degli obblighi totali di garanzia dell'Unione (quindi, otto miliardi rispetto ai 16 totali);

- il contributo della BEI aumenta dai 5 miliardi previsti a 7,5 miliardi di euro, con distribuzione tra progetti infrastrutturali e innovativi, da un lato, e piccole e medie imprese, dall'altro;

- si rafforza l'addizionalità dei progetti sostenuti dal FEIS, affinché essi facciano maggiormente fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali. Una rilevanza particolare assumono i progetti infrastrutturali transfrontalieri;

- si mira a aumentare la diffusione del FEIS nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione attraverso una più attenta modulazione del concorso al sostegno del FEIS anche di altre fonti di finanziamento dell'Unione, quali i Fondi SIE, Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l'Europa.

L'uso combinato delle sovvenzioni dei fondi SIE e del FEIS favorirà la sostenibilità economica e finanziaria dei progetti, con aumento del valore aggiunto della spesa dell'Unione grazie all'attrazione di risorse aggiuntive dagli investitori privati.

Si includono gli investimenti sostenuti dal FEIS nelle autostrade, ammessi a determinate condizioni; si conferisce una maggiore attenzione ai progetti che mirano al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione fissati alla COP21 (clima, protezione e gestione dell'ambiente) e ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche; si intende includere nel FEIS anche i progetti di investimento collegati alla difesa, in ragione del moltiplicatore economico in termini di *spin-off* e di trasferimenti tecnologici verso altri settori; si inseriscono esplicitamente i settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

Il 40 per cento dell'aumento della capacità di rischio del FEIS dovrà essere destinato al miglioramento dell'accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese;

- si fornisce una maggiore trasparenza delle decisioni assunte dal Comitato per gli investimenti, in modo da rendere più comprensibili le ragioni della scelta delle operazioni;

- in riferimento al PECE, si prevedono miglioramenti per i servizi di assistenza tecnica; valutato che, secondo recenti dati della Banca europea per gli investimenti:

- dal 2011 al 2015 il *trend* degli investimenti fissi lordi in Italia è diminuito molto più intensamente che in altri paesi dell'Eurozona, con il picco più negativo nel 2012. Dalla seconda parte del 2015, gli investimenti fissi lordi hanno mostrato una crescita rispetto ai livelli dei trimestri precedenti;

- la propensione ad assumere rischi da parte delle banche italiane rimane prudente, nonostante gli stimoli fortemente espansivi della politica monetaria della BCE; il *trend* dei crediti concessi alle imprese ha registrato comunque un ritorno a tassi di crescita lievemente positivi in Italia dalla fine del 2015;

- alla data del 16 giugno 2016, erano stati finanziati tramite il FEIS progetti per circa 17,7 miliardi di euro, con 266 transazioni approvate in 26 Stati membri, per un totale di investimenti attivati pari a 106,8 miliardi di euro;

- per quanto riguarda l'Italia, il gruppo BEI ha attivato 40 operazioni, di cui 1,6 miliardi di finanziamenti per 10 operazioni della BEI, per un totale di investimenti attivati pari a 5,6 miliardi, e 364 milioni di garanzie per 30 operazioni del FEI, per un totale di investimenti attivati pari a 8,1 miliardi;

valutato altresì che le operazioni effettuate tramite il finanziamento del FEIS devono costituire un ulteriore incentivo per gli Stati membri dell'Unione ad attuare le riforme necessarie per eliminare gli ostacoli agli investimenti, così come individuati nella procedura del semestre europeo, segnatamente in settori quali le procedure di insolvenza, gli appalti pubblici, i sistemi giudiziari, l'efficienza della pubblica amministrazione;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

- la base giuridica dell'iniziativa legislativa in esame è individuata negli articoli 172 del TFUE, in materia di reti transeuropee, 173, relativo alla politica industriale, 175, terzo comma, concernente le misure diverse dai fondi strutturali volte a garantire la coesione, economica e sociale, e 182, paragrafo 1, in materia di ricerca e sviluppo tecnologico. Si tratta della stessa base giuridica utilizzata per la proposta istitutiva del FEIS, di cui al COM(2015) 10, sulla quale pertanto si richiama il precedente parere favorevole;

- la necessità e il valore aggiunto dell'azione europea sono chiaramente rispettati in ragione degli interventi finanziari del gruppo BEI e degli effetti determinati dall'impiego dei fondi del bilancio dell'Unione, quali i Fondi SIE, Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l'Europa. Essi, in quanto operanti a livello europeo, ma con la possibilità di aggregare investimenti privati, hanno un'efficacia maggiore degli interventi realizzati dai singoli Stati membri. Pertanto il principio di sussidiarietà è rispettato;

- quanto al principio di proporzionalità si ritiene che esso sia rispettato, in quanto l'aumento delle risorse disponibili appare maggiormente idoneo a consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

- nel merito, si ribadisce la piena condivisione alle finalità del "Piano Juncker", auspicando che con l'entrata in vigore delle modifiche esaminate venga effettivamente realizzata una maggiore operatività dello stesso nelle regioni europee meno dinamiche e a più alti "fallimenti del mercato", riuscendo così a massimizzare anche gli effetti redistributivi delle politiche di rilancio della crescita e dell'occupazione.

Paolo Guerrieri Paleotti